

DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2022
690/2022/R/GAS

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO IN
RELAZIONE AI CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLA RETE DI TRASPORTO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1231^a *ter* riunione del 16 dicembre 2022

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come successivamente modificato ed integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 409/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 440/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 7 dicembre 2022 (Prot. Autorità 65281 del 9 dicembre 2022), recante “*Erogazione del Servizio di default trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas*” (di seguito: comunicazione 7 dicembre);
- gli indirizzi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: Ministro) comunicati con lettera del 15 dicembre 2022, (Prot. Autorità 67499 del 15 dicembre 2022) (di seguito: indirizzi del 15 dicembre);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di bilanciamento del gas naturale è un’attività di interesse pubblico esercitata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 164/00, dalle imprese di trasporto nell’ambito del servizio di trasporto e dispacciamento; la responsabilità del servizio di bilanciamento della rete nazionale di gasdotti, individuata ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 164/00, è attribuita dalla legge all’impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas;
- il servizio di *default* trasporto è un servizio di interesse pubblico, di carattere temporaneo, funzionale a garantire il bilanciamento della rete di trasporto nel caso di prelievi di gas da parte di clienti privi di contratto di fornitura;
- il servizio di *default* trasporto, in quanto riconducibile al servizio di bilanciamento, è posto a carico dei trasportatori in ragione della previsione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 164/00, che prescrive all’impresa di trasporto di svolgere l’attività di dispacciamento sulla propria rete;
- l’Autorità ha disciplinato tale servizio, erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, con la deliberazione 249/2012/R/gas;
- con la deliberazione 361/2013/R/gas l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di servizio di *default* trasporto, prevedendo, tra l’altro, che anche le imprese regionali siano tenute ad erogare il servizio medesimo in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente; successivamente, con una serie di deliberazioni e da ultimo con la deliberazione

- 409/2021/R/gas, in ragione dell'intenzione dell'impresa maggiore di trasporto di erogare direttamente il servizio di *default* trasporto, l'Autorità ha stabilito, *inter alia*, specifiche previsioni con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto, al fine di garantire comunque, alle imprese regionali di trasporto, la possibilità di individuare un soggetto alternativo con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti;
- nello specifico, in relazione ai clienti finali direttamente allacciati, la deliberazione 249/2012/R/gas prevede:
 - a. l'attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto dell'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) per il punto di riconsegna e per i casi di richiesta di discatura del medesimo punto da parte dell'UdB, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale, non andati a buon fine secondo quanto operativamente descritto nel Codice di Rete;
 - b. l'erogazione del servizio, di natura transitoria, fino all'attivazione dei servizi di ultima istanza (fornitore di ultima istanza - FUI), se sussistono le condizioni, oppure fino all'attivazione di un nuovo contratto, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, per un periodo massimo di sessanta giorni dall'attivazione del servizio di *default* trasporto, fino alla discatura del punto di riconsegna del cliente in esito alla procedura avviata dall'impresa di trasporto; l'impresa di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna anche qualora (i) il cliente finale non paghi una fattura (ii) non versi la garanzia eventualmente richiesta;
 - con la deliberazione 440/2022/R/gas l'Autorità ha approvato disposizioni urgenti in materia di servizio di *default* trasporto con lo scopo di garantire la sicurezza del sistema, visti i volumi non marginali che avrebbero potuto interessare il servizio, nonché per garantire la minimizzazione dell'onere complessivo che potrebbe ricadere sul sistema in caso di inadempienza dei beneficiari del servizio e per evitare possibili utilizzi impropri del servizio in ragione di condizioni più vantaggiose di quelle disponibili sul mercato;
 - nello specifico, anche per quanto concerne i clienti direttamente allacciati, è stata prevista:
 - a. l'estensione della garanzia che l'impresa maggiore di trasporto può richiedere a trenta giorni di servizio;
 - b. la fatturazione del servizio sulla base dei bilanci provvisori nel mese M+1, con pagamento entro 15 giorni dall'emissione della fattura; l'impresa di trasporto poi provvederà al conguaglio delle fatture emesse non oltre i trenta giorni successivi dalla disponibilità dei bilanci di trasporto definitivi;
 - inoltre, è stato stabilito che il servizio si attivi già dal primo tentativo di discatura del punto di riconsegna richiesta dall'UdB a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale.

CONSIDERATO CHE:

- all'inizio del nuovo Anno Termico il numero di soggetti che si sono trovati nel servizio di *default* trasporto è cresciuto rispetto al passato, anche a causa della difficoltà incontrata dai clienti di trovare un fornitore al termine del contratto relativo all'Anno Termico precedente;
- in particolare, per i clienti direttamente allacciati cui è stato attivato il servizio a partire dal mese di ottobre, con la fine di novembre sono scaduti i sessanta giorni e sono state conseguentemente attivate da Snam Rete Gas, in assenza di un nuovo fornitore, le procedure per l'interruzione della fornitura tramite discatura dei punti di prelievo; sono altresì scaduti i tempi di pagamento per le prime fatture emesse durante il mese di novembre per il servizio erogato ad ottobre, il cui mancato pagamento costituisce comunque causa per l'interruzione della fornitura;
- con la comunicazione 7 dicembre Snam Rete Gas ha informato l'Autorità sullo stato dell'arte del servizio di *default* erogato ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas, dal quale si evince che sono state programmate, nella seconda parte del corrente mese, più di 80 discature di punti di prelievo al servizio di clienti finali direttamente allacciati, per un volume corrispondente a circa 800 milioni di metri cubi/anno.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il Ministro, in ragione dell'eccezionale e persistente situazione di tensione sui mercati internazionali del gas naturale e delle conseguenti difficoltà per i clienti finali di trovare fornitori sul mercato, con gli indirizzi del 15 dicembre 2022, ha invitato l'Autorità a valutare di prevedere:
 - a. per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto che provvedano regolarmente al pagamento del medesimo servizio o i cui crediti siano integralmente coperti da idonee garanzie, un'estensione della durata del servizio fino al 31 marzo 2023, in deroga al termine di sessanta giorni stabilito dal comma 4.1, lettera d), punto ii., della deliberazione 249/2012/R/gas;
 - b. l'adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei al fine di consentire al più ampio numero di clienti finali di adempiere al pagamento del servizio di *default* e di reperire un fornitore sul mercato, nelle more di una puntuale valutazione delle singole situazioni di crisi che riguardano le imprese attualmente ammesse al servizio e delle conseguenze che potrebbero derivare da un'interruzione delle forniture sulle imprese stesse.

RITENUTO CHE:

- per le finalità indicate dal Ministro e riportate alla lettera b. del punto precedente, sia necessario procedere alla sospensione temporanea dei procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale;

- in assenza di diverse indicazioni, sia opportuno limitare il più possibile la durata della sospensione in quanto, in presenza di mancati pagamenti, la medesima potrebbe determinare un onere per il sistema;
- in linea con le indicazioni ricevute sia, pertanto, necessario e opportuno prevedere:
 - a) in deroga al termine di sessanta giorni previsto dalla deliberazione 249/2012/R/gas, che il servizio possa essere erogato fino al 31 marzo 2023 per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto che provvedano regolarmente al pagamento del servizio medesimo o i cui crediti siano integralmente coperti da idonee garanzie;
 - b) in deroga a quanto disciplinato dalla deliberazione 249/2012/R/gas, la sospensione temporanea dei procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale fino al prossimo 31 dicembre 2022

DELIBERA

1. di stabilire, in deroga al termine di sessanta giorni previsto dalla deliberazione 249/2012/R/gas, che il servizio possa essere erogato fino al 31 marzo 2023 per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto che provvedano regolarmente al pagamento del servizio medesimo o i cui crediti siano integralmente coperti da idonee garanzie;
2. di prevedere, in deroga a quanto disciplinato dalla deliberazione 249/2012/R/gas, la sospensione temporanea dei procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale serviti nel servizio di *default* trasporto fino al prossimo 31 dicembre 2022;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A. e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini